



COMUNE DI RHO
AREA 1 – AFFARI GENERALI
-UFFICIO COMMERCIO-

P.zza Visconti, 23 – 20017 Rho ☎ 02/93332.208/209

e- mail: ufficio.commercio@comune.rho.mi.it

C.F./P.I. – 00893240150

Rho, 08/01/2007

ORDINANZA N. 3

OGGETTO: disciplina transitoria degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, titolo IV;

Vista la Legge Regionale 27 marzo 2000, n. 18;

Vista la Legge Regionale 3 aprile 2000 n. 22 e successive modificazioni;

Considerato che l'Unione del Commercio Associazione Territoriale di Rho e l'As.s.co.p. Confesercenti – Milano Nord Ovest hanno proposto il calendario delle deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festivo rispettivamente con nota del 27/11/2006 prot. 59931 e del 7/12/2006 prot. 61805 prevedendo ,tuttavia ,date di apertura diverse tra loro;

Dato atto che la Giunta Comunale con Orientamento Collegiale n.134 del 13/12/2006 ha espresso parere favorevole rispetto alla proposta di calendario presentata dall'Unione del Commercio Associazione Territoriale di Rho;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore 5.00 alle ore 24.00. In tale arco temporale gli esercenti possono liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle 13 ORE GIORNALIERE.
2. Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico gli orari di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio con cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
3. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura obbligatoria domenicale e festiva, fatto salvo quanto disposto al punto 4) della presente ordinanza, e possono effettuare la chiusura facoltativa infrasettimanale di mezza giornata.

./.

4. Gli esercizi di vendita al dettaglio possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva nel mese di DICEMBRE , e nelle seguenti festività :

• 7	GENNAIO	2007	Saldi Invernali
• 11	FEBBRAIO	2007	San Valentino
• 18	MARZO	2007	Festa del Papa'
• 6	MAGGIO	2007	San Vittore – Festa del Patrono
• 8	LUGLIO	2007	Saldi Estivi
• 16	SETTEMBRE	2007	Festa d'autunno
• 7	OTTOBRE	2007	Palio di Rho
• 25	NOVEMBRE	2007	

5. Gli esercizi del settore alimentare in caso di due festività consecutive possono attuare l'apertura antimeridiana sino alle ore 13.00; tale apertura facoltativa è consentita nelle seguenti festività:

- **SABATO 6 GENNAIO 2007**
- **DOMENICA 8 APRILE 2007**
- **DOMENICA 2 GIUGNO 2007**

6. La presente ordinanza non si applica alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio, gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie (marittime e aeroportuali) le rivendite di giornali, le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le citate attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva e prevalente e le sale cinematografiche.

8. L'attività di panificazione e di vendita del pane è sottoposta alla medesima disciplina oraria prevista per la vendita del prodotto del settore alimentare e, più in generale, a quella dei normali esercizi commerciali, disciplinata dall'art. 11 del D.Lgs. 114/98 e dalla presente ordinanza.

9. Gli esercizi di vicinato territorialmente interessati ai mercati effettuati nelle giornate domenicali o festive possono effettuare l'apertura nei giorni e negli orari di svolgimento dei predetti mercati.

10. L'inosservanza degli orari stabiliti dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni da € 516,00 a € 3.098,00, come previsto dall'articolo 22-comma 3- D. Lgs. 114/98, con possibilità di pagamento con effetto liberatorio della somma di € 1.032,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

F.TO IL SINDACO
Paola Pessina

Avverso la presente ordinanza è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa.